

STATUTO SOCIALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCLUB BRA

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

E' costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, con sede in Bra Frazione. Pollenzo Strada Crociera Burdina, un'associazione che assume la denominazione: Associazione Sportiva Dilettantistica Arclub Bra, in breve ASD Arclub Bra.

ARTICOLO 2

L'Associazione ha come scopo la pratica, la diffusione e la valorizzazione del tiro con l'arco in tutte le sue specialità. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di promuovere gare, attività sportive dilettantistiche, promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive, incontri e manifestazioni di tiro con l'arco nonché qualsiasi altra iniziativa idonea a favorire il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà a pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della Federazione a cui è affiliata, ossia alla FIARC, Federazione Italiana Arcieri Tiro di Campagna, impegnandosi, per sé e per i propri Soci, all'osservanza dello Statuto Federale, dei Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dagli Organi Federali. La stessa è iscritta alla suddetta federazione con il codice "01MASA"

SOCI

ARTICOLO 3

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

- a) Soci Ordinari
- b) Soci Scout
- c) Soci Cuccioli
- d) Soci Familiari
- e) Soci Onorari

Chiunque desideri diventare Socio dell'Associazione è tenuto a presentare domanda nel modo e nella forma stabilita dal Regolamento.

- a) Sono Soci Ordinari coloro che, in base alle norme del Regolamento, siano stati ammessi per delibera del Consiglio Direttivo.
- b) Sono Soci Scout coloro che compiono il tredicesimo anno di età e che non abbiano compiuto il diciassettesimo anno entro l'anno Sociale in corso.
- c) Sono Soci Allievi coloro che compiono il settimo anno di età e non abbiano compiuto il tredicesimo anno entro l'anno Sociale in corso.
- d) Sono Soci Familiari tutti i soci maggiorenni appartenenti alla famiglia di un Socio Ordinario.
- e) I Soci Onorari vengono nominati per meriti eccezionali su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei Soci all'Assemblea annuale e non sono tenuti a pagare la quota Sociale. Spetta comunque al Consiglio Direttivo deliberare in merito.

I Soci Scout e Cuccioli devono presentare all'atto della domanda di iscrizione autorizzazione scritta da parte di chi esercita la patria potestà.

I Soci Ordinari, Scout, Cuccioli e Familiari sono tenuti al pagamento della quota sociale secondo le modalità stabilite dal Regolamento e nella misura stabilita dall'assemblea dei Soci. La quota sociale non è trasferibile a terzi, né essere resa in caso di recesso.

I Soci di ogni categoria possono essere tesserati anche ad altre Associazioni.

ARTICOLO 4

La qualifica di Socio si perde:

- a) Per dimissioni: le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e dovranno pervenire all'Associazione al massimo trenta giorni prima della scadenza dell'anno Sociale. Le dimissioni presentate oltre tale termine non esonerano il Socio dimissionario dal pagamento della quota sociale.
- b) Per morosità: qualora il Socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il Socio moroso dal pagamento della quota sociale.
- c) Per espulsione: l'espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 5

Sono Organi Sociali:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) Il Collegio dei Proviviri

Tutte le cariche in seno all'Associazione ed ai suoi organi non sono retribuite.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 6

L'Assemblea Ordinaria è composta dai Soci Ordinari e Familiari maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali come attestato dal Segretario. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad un voto. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno ed ha il compito di provvedere alla nomina delle cariche sociali e di deliberare:

- a) sull'attività dell'Associazione;
- b) sul preventivo di gestione delle spese;
- c) sul bilancio consuntivo;

- d) sull'entità delle quote sociali;
 e) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno e che non sia di specifica competenza di altri organi.

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno 30 giorni prima della data di convocazione con avviso scritto esercitato in qualunque forma, compresa la posta elettronica. Ogni Socio Ordinario e Familiare maggiorenne potrà iscrivere argomenti all'ordine del giorno purché pervengano al Presidente almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea con lettera scritta.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti

L'Assemblea annuale deve tenersi non oltre 30 giorni dal termine dell'anno sociale (stabilito dal Regolamento).

Eventuali Assemblee Straordinarie possono essere tenute durante l'anno sociale e devono essere convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma ecc.. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Per queste assemblee valgono quindi le stesse modalità di avviso e di validità dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 7

I Soci aventi diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio avente diritto di voto, mediante delega scritta e firmata. Ciascun Socio non può avere più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti, eccezione fatta per quanto previsto all'Art. 18 del presente Statuto. In caso di parità la proposta in discussione s'intende respinta; il Presidente dovrà allora rimettere ai voti per una seconda volta la proposta che s'intenderà definitivamente respinta ove non si raggiungesse la maggioranza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da un minimo di 2 Consiglieri sino ad un massimo di 9.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni

Il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci. Le cariche sociali hanno una durata di 4(quattro) anni e sono rieleggibili senza limitazioni. Le cariche del Consiglio Direttivo, decorreranno con l'inizio dell'anno sociale. Il Consiglio Direttivo nominerà tra i Consiglieri un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nulla vieta che la carica di Segretario e Tesoriere vengano affidate allo stesso Socio eletto. Nell'eventualità di scioglimento anticipato del Consiglio Direttivo per qualunque motivo, il Consiglio insediato terminerà il mandato del quadriennio in corso, dopodiché si procederà a nuove elezioni, qualunque sia il periodo residuo alla scadenza del quadriennio.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo ha il compito:

- a) di curare il conseguimento degli scopi statutari in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) di attendere all'amministrazione sociale;
- c) di curare l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari e di comminare eventuali sanzioni disciplinari;
- d) di sottoporre all'esame dell'Assemblea i rendiconti di gestione consuntivi e preventivi;
- e) di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) di deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dal sodalizio;
- g) di dare esecuzione delle delibere delle assemblee;
- h) di distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
- i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni riguardanti il funzionamento dell'Associazione che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e quando sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 2 Consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i Consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti. La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del Consiglio. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervengano almeno due Consiglieri oltre il Presidente.

PRESIDENTE

ARTICOLO 12

Il Presidente rappresenta l'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, Presiede il Consiglio Direttivo e cura affinché ne siano attuate le delibere. In casi urgentissimi può provvedere con i poteri del Consiglio Direttivo. Le delibere così adottate dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione. In casi di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Le dimissioni volontarie del Presidente comportano automaticamente il decadimento del Consiglio Direttivo ed il conseguente svolgimento della procedura elettorale.

DISCIPLINA

ARTICOLO 13

Tutti i Soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell'onore, del decoro sportivo e della lealtà tra i Soci dell'Associazione. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari. L'organo competente a giudicare le violazioni degli obblighi di cui sopra è il Consiglio Direttivo in primis, salvo quanto previsto dall'Art. 17 del presente Statuto

ARTICOLO 14

Le decisioni dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati.

ARTICOLO 15

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:

- a) Censura: per violazioni di modesta gravità; consiste in un rimprovero ufficiale.
- b) Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo il Socio non potrà esercitare i propri diritti in seno all'Associazione.
- c) Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nell'esclusione a vita del Socio dall'Associazione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**ARTICOLO 16**

I Revisori dei Conti, in numero di 2, vengono eletti dall'Assemblea o in difetto dal Consiglio Direttivo e restano in carica per l'intera durata del Consiglio stesso. Devono controllare annualmente il rendiconto finanziario, riscontrarne l'esattezza delle voci con l'esame dei giustificativi e presentare all'Assemblea la relazione sul rendiconto. A tal fine il Segretario / Tesoriere metterà a disposizione del Collegio tutti i documenti di cassa quando essi ne facciano richiesta. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente e Consigliere.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI**ARTICOLO 17**

I Probiviri in numero di 2, vengono eletti dall'Assemblea o in difetto dal Consiglio Direttivo e restano in carica per l'intera durata del Consiglio stesso.

Trattasi di organo che assume il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale (ammissione di nuovi soci, esclusione, recesso).

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**ARTICOLO 18**

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei Soci qualora si pronuncino a favore della modifica i due terzi dei Soci presenti all'Assemblea convocata per tale scopo. L'Assemblea è valida se è presente un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE**ARTICOLO 20**

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ARTICOLO 21

L'esercizio sociale va dal 01 Novembre al 31 Ottobre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli Associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

SCIoglimento**ARTICOLO 22**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

ARTICOLO 23

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di leggi vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

Redatto in variazione del precedente Statuto, in data 02/12/2011 a Bra. Si intendono variati e completamente sostituiti gli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 del precedente Statuto redatto in data 03 Marzo 2004 e qualunque verbale o delibere precedenti alla data del 31/08/2011.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE